



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE**

così composta:

dott. Emilio Norelli
dott.^{ssa} Cecilia De Santis
dott. Michele Di Mauro

Presidente
Consigliere
Consigliere Relatore

all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 20 maggio 2020 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3997 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

[REDACTED] GIOVANNA (c.f. **[REDACTED]**) domiciliata in Via Conca d'Oro n. 285, Roma, presso lo studio degli Avvocati Apolloni David Giuseppe (c.f. PLLDDG70C10H501A), Spinelli Debora (c.f. SPNDBR74E63L682T) e Batori Simona (c.f. BTRSMN85L70G478X), che la rappresentano e difendono con procura a margine dell'atto d'appello

APPELLANTE

E

BANCA [REDACTED] S.P.A. (c.f. e partita i.v.a. **[REDACTED]**) domiciliata in Via **[REDACTED]** n. 27, Roma, presso lo studio dell'Avv. **[REDACTED]** Paolo Davide (c.f. **[REDACTED]** /43A28G479Q), che la rappresenta e difende con procura generale alle liti per atto Notaio Liguori del 19 ottobre 2007

APPELLATA

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3579 emessa in data 22 febbraio 2016 dal Tribunale di Roma.

FATTO E DIRITTO

§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 9 novembre 2012, **[REDACTED]** Giovanna agì in giudizio nei confronti della Banca **[REDACTED]** s.p.a. e chiese all'adito Tribunale di Roma l'accoglimento delle seguenti conclusioni: « *In via principale:* - *dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o la risoluzione dell'operazione*

di acquisto effettuato [redacted] data 24 aprile 2001 dalla Banca [redacted] per conto della Signora [redacted] avente ad oggetto il titolo contrassegnato dal codice ISIN DE0002466208 Argentina 9% 2000 - 20/6/03, per un valore nominale di € 12.518,21 per violazione dell'art. 23 T.U.F. e dell'art. 30 reg. Consob n. 11522/1998 in quanto compiuta in assenza di un contratto quadro in forma scritta, stipulato in data antecedente le operazioni, e/o dichiarare la responsabilità contrattuale dell'Istituto di Credito; - dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o la risoluzione dell'operazione di acquisto effettuata in data 24 aprile 2001 dalla Banca [redacted] a., per conto della Signora [redacted] avente ad oggetto i titoli contrassegnati dai codici ISIN DE0002466208 Argentina 9% - 20/6/03 per un valore nominale di € 12.518,21, in quanto inesistente, invalida, poiché mai voluta né disposta dalla Signora [redacted] - dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o la risoluzione dell'operazione del 24 aprile 2001 e la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della banca, per la violazione dell'art. 28, 29, comma 1, lett. a) Reg. Consob del 1998 in quanto la Banca non ha rilevato la propensione al rischio della cliente; - dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità del [redacted] di acquisto dei bonds Argentina perché non disposto né voluto dalla Signora [redacted] comunque perché la banca non ha indicato l'inadeguatezza dell'operazione, in violazione dell'art. 29 reg. Consob n. 11522/1998; - dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale di Banca [redacted] s.p.a. per aver disposto l'ordine di negoziazione non impartito né voluto dalla Signora [redacted] comunque per non avere la banca indicato l'assoluta inadeguatezza delle operazioni; - dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione dell'operazione di acquisto di bonds argentini del 24 aprile 2001 per la violazione, da parte della Banca, degli artt. 21 e 23 decreto legislativo n. 58 del 1998, e 60, 56, 26, 27, 28, 29, 32 Reg. Consob n. 11522 del 1998 e di tutte le circolari Consob e in particolare per non aver spiegato né consegnato le offering circular di accompagnamento dei titoli obbligazionari alla cliente, per non essersi la banca astenuta dall'effettuare operazioni inadeguate, in conflitto di interessi, per non essersi la banca dotata di procedure interne idonee ad assicurare la efficiente, ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento; - dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale dell'odierna convenuta per la violazione degli artt. 21 e 23 decreto legislativo n. 58 del 1998, e 60, 56, 26, 27, 28, 29, 32 Reg. Consob n. 11522 del 1998, e di tutte le circolari Consob e in particolare per non aver consegnato né spiegato le offering circular di accompagnamento dei titoli obbligazionari alla cliente, per non essersi la banca astenuta dall'effettuare operazioni in conflitto di interessi e inadeguate, per non

*essersi la banca dotata di procedure interne idonee ad assicurare la efficiente, ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento; - dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione delle operazioni di acquisto in bonds argentini per la violazione, da parte della Banca, dell'art. 8 d. lgs. 11768/1998, per avere la banca posto in essere l'operazione di acquisto in bonds Argentina fuori dai mercati regolamentati senza osservare la procedura appositamente prevista per acquisti di questa tipologia; - dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della banca convenuta per la violazione dell'art. 8 d. lgs. 11768/1998, per avere posto in essere l'operazione di acquisto in bonds Argentina fuori dai mercati regolamentati senza osservare la procedura appositamente prevista per acquisti di questa tipologia; - dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione delle operazioni di acquisto in bonds argentini per la violazione, da parte della Banca, degli articoli del d. lgs. 58/98, e art. 32, comma 3 Reg. Consob n. 11522 del 1998 per non aver rispettato gli obblighi di best execution; - dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della banca convenuta per la violazione della normativa di settore e delle disposizioni del Codice Civile, in particolare dell'art. 2049 c.c., nonché per il mancato rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede; **in via subordinata**, - dichiarare la nullità, e/o accertare l'annullamento e/o dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. dell'operazione del 24 aprile 2001 di investimento in bonds argentini effettuata dalla banca con le somme dell'attrice per violazione e grave inadempimento da parte di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. di tutti gli obblighi previsti dagli artt. 21 e 23 decreto legislativo n. 58 del 1998, dagli artt. 60, 56, 26, 27, 28, 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998; - dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità dell'operazione di acquisto dei bonds argentini ex artt. 1394 e 1395 c.c.; - dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della banca ex art. 1394 e 1395 c.c.; - dichiarare l'annullamento dell'ordine di acquisto dei bonds ex artt. 1427-1428-1429 c.c. per vizio del consenso; - e per l'effetto, in ogni caso, condannare Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. alla restituzione delle somme investite e al risarcimento di tutti i danni e quindi: -alla restituzione della somma di € 12.518,21 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento dell'acquisto di bonds da parte della banca al pagamento; - al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice compreso il maggior danno ex art. 1224 comma 2, da quantificare, in forza del recente insegnamento della Cassazione (sent. 19499/2008, Corte di Cassazione, Sezioni Unite) [...]; - al versamento, in favore dell'istante, anche degli interessi anatocistici che si produrranno, sempre nel corso del giudizio, sulla somma degli interessi già maturati alla data della presente*



domanda giudiziaria, fino al saldo effettivo, sulla base di quanto statuito dall'art. 1283 del Codice Civile; il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori ivi comprese le spese forfettizzate nella misura del 12,5% del presente giudizio, di cui il procuratore si dichiara fin da ora antistatario ».

La Banca [REDACTED] s.p.a. si costitui, eccepì la prescrizione della domanda restitutiva e ne contestò la fondatezza nel merito, deducendo che l'ordine di acquisto dei titoli Argentina fu impartito da Gallo [REDACTED] la quale nell'occasione diede atto di essere stata adeguatamente informata sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione.

La causa, istruita documentalmente, fu decisa con la sentenza indicata in oggetto, con la quale il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla Banca, rigettò la domanda dell'attrice e la condannò a rifondere alla convenuta le spese processuali.

[REDACTED] Giovanna ha, quindi, proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendo e sostenendo la sua erronità e chiedendone la riforma sulla base di sei motivi, che saranno in seguito esaminati, in accoglimento dei quali ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: « - *reformare la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità precontrattuale ed ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, ritenendo che la prescrizione avesse termine quinquennale e non, invece, decennale come è applicabile al caso di specie e, comunque, per non aver ritenuto la prescrizione interrotta per le motivazioni indicate nei documenti prodotti in atti;* - *reformare la sentenza nella parte in cui, pur avendo accertato che l'operazione di acquisto del 24 aprile 2001, avente ad oggetto il titolo Argentina 9% 2000 - 20/6/03 per un valore nominale di € 12.518,21 testualmente "è stata effettuata in assenza di contratto quadro" non ha dichiarato la nullità del contratto e la conseguente nullità della predetta operazione di acquisto;* - *reformare la sentenza appellata nella parte in cui non ha disposto, in conseguenza della declaratoria di nullità ex art. 1422 c.c. ed ex art. 2033 c.c., la restituzione all'appellante delle somme impiegate per l'acquisto del 24 aprile 2001 avente ad oggetto il titolo Argentina 9% 2000 - 20/6/03 per un valore nominale di € 12.518,21, oltre interessi e maggior danno;* - *reformare la sentenza nella parte in cui ha condannato la signora [REDACTED] al pagamento delle spese legali pari ad € 2.417,50 oltre accessori di legge, per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto condannare la banca alla restituzione degli importi pagati dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;* **In via subordinata:** - *Riformare la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la responsabilità contrattuale della banca e/o la risoluzione del contratto quadro e*

dell'ordine di acquisto per violazione: i. degli obblighi informativi e comportamentali ai sensi degli artt. 21 T.U.F., art. 26 let. a), b) e f), art. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998 e art. 1176 c.c.; ii. dell'art. 27 Reg. Consob del Reg. Consob n. 11522 del 1998 in materia di conflitto di interessi iii. dell'art. 8 Reg. Consob 11768/1998 per operazioni compiute fuori dai mercati regolamentati; - riformare la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la responsabilità contrattuale di Banca Nazionale del Lavoro e/o la risoluzione del contratto quadro e dell'ordine di acquisto per violazione da parte della Banca, degli artt. 21 e 23 decreto legislativo n. 58 del 1998, e 60, 56, 26, 27, 28, 29, 32 Reg. Consob n. 11522 del 1998 e di tutte le circolari Consob [...]; - riformare la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la responsabilità contrattuale di Banca [REDACTED] e/o la risoluzione del contratto quadro e dell'ordine di acquisto per violazione, da parte della Banca, dell'art. 8 Reg. Consob 11768/1998, per avere l'istituto di credito posto in essere l'operazione di acquisto in bonds Argentina fuori dai mercati regolamentati senza osservare la procedura appositamente prevista per acquisti di questa tipologia; - riformare la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la responsabilità contrattuale della banca convenuta per la violazione della normativa di settore e delle disposizioni del Codice Civile, nonché per il mancato rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede; per l'effetto condannare quindi Banca [REDACTED] s.p.a. alla restituzione delle somme e/o al risarcimento di tutti i danni e quindi: - alla restituzione della somma di € 12.518,21 (dodicimilacinquecento/21) in favore di Giovanna [REDACTED] oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento dell'acquisto di bonds [REDACTED] parte della banca al pagamento come da disposto da Cass. n. 6142/2012; - al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante che si quantificano in € 12.581,21 (dodicimilacinquecentodiciotto/21) o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre il maggior danno ex art. 1224 comma 2, da quantificare, in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c., primo comma, oppure, in difetto di precisa determinazione, in forza di valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comunque entro i limiti dello scaglione corrispondente all'importo del contributo unificato versato - condannare Banca [REDACTED] alla restituzione delle somme, alla stessa versate, da parte della signora Giovanna [REDACTED] titolo di spese legali del primo grado di giudizio e comunque in esecuzione della sentenza appellata **In via di mero subordine**: - Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello, voglia dichiarare compensate le spese del primo e del secondo grado di giudizio per le

*motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto condannare Banca [redacted] alla restituzione delle somme, alla stessa versate, da parte della signora Giovanna [redacted] a titolo di spese legali del primo giudizio e comunque in esecuzione della sentenza appellata; **In via di ulteriore subordine:** - Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello, voglia disporre la restituzione in favore della signora [redacted] delle somme pagate in esecuzione della sentenza appellata a titolo di i.v.a. per le motivazioni esposte in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori ivi comprese le spese forfettizzate nella misura del 15% di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano sin da ora antistatari ».*

Banca [redacted] si è costituita e ha resistito all'appello chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata, deducendo che le pretese fatte valere da controparte sono estinte per prescrizione quinquennale e/o decennale e sono, comunque, infondate e non provate.

Con ordinanza collegiale in data 11 dicembre 2019 è stata fissata l'udienza del 20 maggio 2020 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

Con decreto collegiale in data 7 maggio 2020 si è disposto che l'udienza stessa si svolga mediante scambio e deposito in telematico di note difensive, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27).

Entro il termine assegnato, in riferimento all'ora di chiamata della causa in udienza, i difensori delle parti hanno depositato in telematico le rispettive note, in cui hanno precisato le conclusioni, come da rispettivi atti introduttivi, ed esposto argomentazioni a sostegno di esse già sviluppate nei precedenti scritti; la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

All'esito della camera di consiglio la Corte pronuncia la presente sentenza definitiva, che viene depositata in telematico nello stesso giorno dell'udienza

§ 2. — L'appello contiene sei articolati motivi così rubricati: « 1. Sull'erroneo iter argomentativo logico-giuridico della sentenza appellata », « 2. Sull'omessa dichiarazione di nullità del contratto quadro, sull'omessa dichiarazione di nullità dell'operazione di acquisto del 24 aprile 2001 e sulla omessa disposizione degli effetti restitutori ad essa conseguenti », « 2.1 Sull'erronea qualificazione della responsabilità in termini di responsabilità precontrattuale », « 3. Sull'erroneo presupposto dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione », « 4. Sull'esistenza di una responsabilità solidale in capo a

Banca [REDACTED], « 5. Sulla mancata valutazione da parte del giudice di primo grado della responsabilità contrattuale della Banca per violazione degli obblighi informativi », « 5.1 Sul mancato riconoscimento dell'inadeguatezza dell'operazione e sulla mancata indicazione del rischio legato all'investimento e sulla situazione dello Stato Argentina », « 5.2. Sul mancato rispetto delle forme previste per gli acquisti fuori dai mercati regolamentati », « 5.3 Sul conflitto di interessi di [REDACTED] sulla politica incentivante dell'istituto di credito in ordine al collocamento dei bonus Argentina », « 5.4 Sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di Banca [REDACTED] » « 6. Sulla riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha condannato l'appellante al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio ».

L'appello è fondato.

§ 2.1. — I primi tre motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e di economia processuale, avendo a oggetto il capo della decisione con il quale il Tribunale, ritenuta la configurabilità nel caso di specie di un'ipotesi di responsabilità precontrattuale da fatto illecito, ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da Banca [REDACTED] s.p.a. ai sensi dell'art. 2947 c.c. e ha respinto la domanda dell'attrice.

A fondamento della decisione il Tribunale ha osservato quanto segue: « *Va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca. Esclusa dalla giurisprudenza (Cass. S.U. 26724/07) la nullità del contratto di intermediazione o degli atti negoziali conseguenti, la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, se riguardano operazioni di investimento compiute in esecuzione del contratto. È stata, tuttavia, effettuata in assenza di contratto quadro l'operazione di acquisto del 24/4/01 del titolo contrassegnato dal codice ISIN DE0002466208 Argentina 9% 2000 – 20/6/03 per un valore nominale di € 12.518,21. Le stesse violazioni del dovere di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente, se realizzate nella fase precedente alla stipulazione del contratto ovvero in assenza di contratto quadro, danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno. La responsabilità precontrattuale va qualificata come responsabilità per fatto illecito, in quanto non si correla alla violazione di obblighi negoziali. Ne discende che il diritto a far*



valere detta responsabilità è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ.. Benché la Banca abbia ricevuto, in data 17/3/05, la raccomandata con cui [redacted] Giovanna reclamava la restituzione delle somme, interrompendo il primo termine quinquennale di prescrizione, che aveva preso a decorrere il 24/4/01, giorno dell'operazione da ella disconosciuta e arbitrariamente effettuata dalla Banca, dal 17/3/05 sono decorsi ulteriori cinque anni che hanno irrimediabilmente prescritto il diritto risarcitorio di [redacted] Giovanna, risultando ricevuta una seconda lettera di messa in mora soltanto il 6/7/11 [redacted]

Gallo Giovanna con i primi tre motivi d'appello ha censurato il capo della decisione sopra trascritto, deducendo: a) che il Tribunale, avendo rilevato la mancanza del contratto-quadro, avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto del 24 aprile 2001 ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e si sarebbe dovuto pronunciare sulla domanda restitutoria avanzata dall'attrice, vertendosi in materia di indebito oggettivo; b) che, essendo soggetta l'azione di ripetizione dell'indebito all'ordinario termine di prescrizione decennale, il giudice di primo grado avrebbe dovuto respingere le eccezioni di prescrizione (quinquennale e decennale) sollevate da Banca [redacted] essendo l'acquisto intervenuto il 24 aprile 2001 ed essendo stata interrotta la prescrizione con raccomandate del 17 marzo 2005 e del 24 giugno 2011; c) che, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, la Banca deve essere condannata alla restituzione di quanto corrisposto dalla [redacted] per mancanza della *causa acquirendi*.

Le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnazione sono fondate.

§ 2.1.1. — Ai fini della decisione è opportuno rammentare che la prestazione dei servizi di investimento costituisce nello stesso tempo l'oggetto dell'attività degli intermediari finanziari e l'oggetto dei singoli contratti di investimento.

La materia è stata, quindi, regolata con norme di carattere pubblicistico, volte a disciplinare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli intermediari e a fissare regole di comportamento e di organizzazione, con previsione di specifiche sanzioni in caso di violazione delle stesse, e norme riguardanti i contratti tra le imprese di investimento e gli investitori, che, pur essendo negozi privatistici, sono assoggettati ad alcune regole particolari, la cui *ratio* è ispirata a esigenze di tutela degli investitori e di regolamentazione del mercato.

Proprio in ragione di tale duplicità di prospettive i contratti di investimento hanno, sotto un profilo strettamente privatistico, una struttura negoziale complessa, caratterizzata dall'esistenza di un contratto-quadro, avente la funzione di gettare le basi per la futura

operatività del rapporto, e dei singoli ordini di investimento (mediante i quali si realizza la «fase realmente decisionale dell'attività di investimento»: Cass. 23 maggio 2017, n. 12937), che nel corso del rapporto possono essere impartiti nel rispetto dei vincoli fissati nel contratto-quadro secondo uno schema di azione conformato in funzione dell'esigenza di proteggere la posizione dell'investitore.

Il contratto-quadro, in particolare, deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, che può essere fatta valere solo dal cliente, stante il disposto dell'art. 23 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che - nel testo applicabile alla data dell'ordine di acquisto per cui è causa - stabiliva che «*I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo*» (comma 1) e che «*Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente*» (comma 3).

Per i singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono impartiti dal cliente all'intermediario, invece, il legislatore non ha previsto l'adozione della forma scritta *ad substantiam*, salvo che lo stesso contratto-quadro la preveda anche per quelli, venendo in rilievo in tal caso il principio sancito dall'art. 1352 c.c., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita "*ad substantiam*" (Cass. 22 dicembre 2011, n. 28432; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3950; Cass. 9 agosto 2017, n. 19759; Cass. 14 giugno 2019, n. 16106).

Muovendo, peraltro, dalla considerazione che lo svolgimento dei servizi di investimento si articola in una struttura negoziale complessa, la giurisprudenza di legittimità, come correttamente ha ricordato l'appellante, ha affermato che «*In tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto "contratto quadro", senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma*» (Cass. 22 marzo 2013, n. 7283).

Il principio è stato ribadito anche nelle pronunce successive invocate da [redacted] Giovanna (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2816; Cass. 11 aprile 2016, n. 7068; sull'argomento v. anche Cass. 23 maggio 2017, n. 12937; Cass. 24 aprile 2018, n. 10116),

Banca [redacted] p.a. nella comparsa di costituzione in appello e nelle



note scritte depositate nel termine concesso ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27) non ha offerto al Collegio argomenti per discostarsi dall'orientamento della Corte di Cassazione.

§ 2.1.2. — Pertanto, considerato che l'ordine di [redacted] del 24 aprile 2001, avente ad oggetto titoli Argentina, è stato impartito da [redacted] Giovanna in assenza di un contratto-quadro, come rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata e come è stato specificamente ammesso anche nel presente grado di giudizio da Banca [redacted] s.p.a. (pagina 10 della comparsa di costituzione in appello), in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati ne deve essere dichiarata la nullità, a nulla rilevando che l'ordine *de quo* sia stato sottoscritto dall'appellante, posto che nel complesso sistema delineato dal decreto legislativo n. 58 del 1998 gli ordini di investimento, pur avendo natura negoziale, debbono necessariamente porsi nell'ambito della struttura fissata dal contratto-quadro, proprio perché rappresentano la fase realmente decisionale dell'attività di investimento programmata dall'investitore con il contratto-quadro.

Ne consegue che [redacted] Giovanna ha diritto alla restituzione della somma di euro 12.518,21 versata per l'acquisto del titolo contrassegnato dal codice ISIN DE0002466208 Argentina 9% 2000 – 20/6/03 secondo le regole sulla ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), avendo la giurisprudenza di legittimità affermato con orientamento consolidato il seguente principio di diritto, che il Collegio condivide: « *L'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso* » (Cass. 15 luglio 2011, n. 15669; v. anche Cass., Sez. U., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. 4 aprile 2014, n. 7897; Cass. 11 luglio 2018, n. 18266; Cass. 13 febbraio 2020, n. 3659).

La sentenza di primo grado non è, pertanto, condivisibile nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda restitutiva, dopo averla ricondotta nell'alveo della responsabilità precontrattuale per violazione, da parte di Banca [redacted] s.p.a., dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale dello stesso, non avendo il giudice di primo grado considerato che [redacted] Giovanna, con la citazione introduttiva, aveva proposto in via principale e autonoma una domanda fondata su diversi

presupposti di fatto e di diritto, volta a ottenere la condanna della convenuta alla restituzione delle somme investite, perché indebitamente versate in esecuzione di un ordine di acquisto nullo ex art. 23 T.U.F. per mancanza di un precedente contratto-quadro stipulato in forma scritta.

§ 2.1.3. — Considerato, a questo punto, che la domanda restitutoria *de qua* è stata svolta in via principale ai sensi dell'art. 2033 c.c., la stessa è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., che decorre dalla data del versamento della somma di euro 12.518,21 investita nell'acquisto dei titoli Argentina e, quindi, dal giorno 24 aprile 2001 (v. giurisprudenza citata al paragrafo precedente), e non alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c. ritenuta applicabile dal Tribunale.

Orbene, in relazione a tale domanda l'eccezione di prescrizione decennale sollevata da Banca [redacted] nel giudizio di primo grado e riproposta nel presente grado d'appello è infondata.

Ed invero, nel termine di cui all'art. 2946 c.c., scadente il 24 aprile 2011, [redacted] Giovanna ha tempestivamente interrotto la prescrizione con raccomandata a.r. ricevuta dalla convenuta il 17 marzo 2005, con la quale la stessa: - ha invitato e diffidato Banca [redacted] « a restituire le somme investite dalla scrivente negli acquisti di obbligazioni dello Stato argentino, in quanto operazioni da considerarsi nulle per violazione del T.U.I.F., decreto legislativo n. 58 del 1998, e a risarcire qualsivoglia danno conseguente, patrimoniale e non, subito e subendo»; - ha chiesto informazioni scritte e documenti relativi alle obbligazioni dello Stato argentino; - ha preannunciato l'inizio di azioni giudiziarie in caso di mancato riscontro alle proprie richieste; - ha specificato che « La presente istanza vale quale legittima ed efficace interruzione di qualsivoglia termine di prescrizione in merito agli acquisti di obbligazioni in oggetto ed al relativo rapporto di debito sottostante i titoli acquisiti » (v. documento n. 28 allegato depositati nei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).

La citata raccomandata è idonea a interrompere la prescrizione, perché, come appena evidenziato e contrariamente a [redacted], contiene una chiara indicazione del soggetto obbligato (Banca [redacted] s.p.a.), l'esplicitazione delle pretese restitutorie e risarcitorie fatte valere (« Invita e diffida [...] a restituire le somme investite [...] e a risarcire qualsivoglia danno conseguente [...] »), la specifica menzione dei profili di responsabilità contestati a Banca [redacted] (nullità delle operazioni effettuate per violazione del T.U.I.F. e per violazione del dovere di correttezza, diligenza e trasparenza del comportamento dell'istituto) e la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà della [redacted] far valere i propri diritti nei confronti

di Banca [REDACTED] a., con l'effetto sostanziale di costituirla in mora (Cass. 12 febbraio 2010, n. 3371).

Per effetto dell'interruzione della prescrizione derivante dalla ricezione della citata raccomandata è iniziato un nuovo periodo di prescrizione che sarebbe sciolto il 17 marzo 2015, entro il quale, con atto di citazione notificato il 9 novembre 2012 [REDACTED] Giovanna ha introdotto il presente giudizio azionando le pretese fatte valere con la raccomandata *de qua*.

Pertanto, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione in relazione alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c. da [REDACTED] Giovanna.

In conclusione, l'appello va accolto; per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarata la nullità dell'ordine di acquisto del 24 aprile 2001 per violazione dell'art. 23 T.U.F. e dell'art. 30 reg. Consob n. 11522/1998, in quanto compiuto in assenza di un contratto-quadro in forma scritta, stipulato in data antecedente le operazioni [REDACTED]

Banca [REDACTED] deve essere, conseguentemente, condannata a restituire [REDACTED] Giovanna la somma di euro 12.518,21 versata in esecuzione del suddetto ordine d'investimento, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, dovendosi ritenere la buona fede dell'*accipiens*, giustificata dai difformi orientamenti della giurisprudenza riguardo alle questioni di diritto poste a fondamento della presente decisione.

Costituisce, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che « *La disciplina delle obbligazioni derivanti, a carico delle parti, dalla declaratoria di nullità di un negozio dalle stesse stipulato, va desunta, quanto alle reciproche restituzioni, dai principi propri della ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.). Ai sensi di detta norma, ove l'obbligazione restitutoria abbia per oggetto la somma di denaro pagata in esecuzione del contratto nullo, il "solvens" ha diritto agli interessi su detta somma del giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Il riconoscimento degli interessi sulla somma da restituire presuppone soltanto l'avvenuta proposizione in giudizio della relativa domanda da parte del "solvens", mentre la buona fede dello "accipiens" - la cui sussistenza comporta l'attribuzione di detti interessi con decorrenza dalla data della domanda stessa, anziché da quella dell'indebito pagamento - si presume e può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza, da parte dell'"accipiens" medesimo, dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento* » (Cass. 27 dicembre 1994, n. 11177; Cass. 25 ottobre 2005, n. 20651; Cass. 8 aprile 2009, n. 8564).

Banca [REDACTED] deve essere, inoltre, condannata ai sensi dell'art.

11522/1998; a2) condanna Banca [redacted] a restituire a [redacted] Giovanna la somma di euro 12.518,21, oltre interessi legali dal 9 novembre 2012 al saldo;

b) condanna Banca [redacted] s.p.a. a restituire a [redacted] Giovanna la somma di euro 3.469,58 oltre interessi legali dal 8 marzo 2016 al saldo;

c) condanna Banca [redacted] s.p.a. al rimborso, in favore di [redacted] Giovanna, delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in euro 230,00 per esborsi ed euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (15%), IVA e c CPA nella misura di legge, e distrae in favore degli avvocati Apolloni David Giuseppe, Spinelli Debora e Batori Simona, antistatari;

d) condanna [redacted] Giovanna al rimborso, in favore di Banca [redacted] s.p.a., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 363,50 per esborsi e in euro 3.777,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (15%), IVA e c CPA nella misura di legge, e distrae in favore degli avvocati Apolloni David Giuseppe, Spinelli Debora e Batori Simona, antistatari.

Così deciso in Roma il giorno 20 maggio 2020.

Il Consigliere Estensore
dott. Michele Di Mauro

Il Presidente
dott. Emilio Norelli



26-



CORTE DI APPELLO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE

ANNOTAZIONE

La Corte d'Appello di Roma, sesta sezione civile, con ordinanza depositata il 7 ottobre 2020 ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 2437/20, pubblicata il 20 maggio 2020, nel

senso che, laddove al capo d) del dispositivo è scritto « d) condanna [redacted] giovanna al rimborso, in favore di Banca [redacted] a., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in [...] e distrae [...] », deve intendersi scritto « d) condanna Banca [redacted], delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in [...] e distrae [...] ».

Roma, 7 ottobre 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Miriam Temperini